

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Provincia di Bologna
4° SETTORE
UFFICIO TECNICO LL. PP.

DETERMINAZIONE N° 41 DEL 10.05.2013

**OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO
PER LE VARIE UTENZE COMUNALI – CIG Z3C09D738E**

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **DIECI** del mese di **MAGGIO** alle ore **12,30**,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- . Visto il c. 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla g.u. n. 302 del 29.12.2012, che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013;
- . Considerato che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa impegnata resta contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente;
- . Vista la delibera di C.C. n. 23 del 18.05.2012 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2012, il bilancio triennale e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014
- . Vista la delibera di G.M. n. 66 del 18.05.2012 s.m.i., di approvazione del PEG 2012;
- . Vista la determina d'impegno n° 14 del 30/01/2013 dove si impegnava la prima parte della spesa;

Preso atto che:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
- Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- Dato atto che dalle verifiche effettuate nel 2012 su Consip e Intercent-er si riscontrò che non era prevista nessuna convenzione a prezzo fisso per una intera annualità.
- Vista che l'indagine di mercato svolta fra varie ditte fornitrici specializzate nel settore, dalla quale è risultò migliore offerente la Ditta Hera con sede in Via Molino Rosso n. 8 40026 Imola che ha offerto un prezzo al mc. fisso per un anno inferiore a quello mensile riscontrato sulle centrali d'acquisto sopra citate, e che tale offerta è valida fino al 31/05/2013.
- Visto che è necessario provvedere all'acquisto del combustibile necessario al funzionamento delle centrali termiche degli edifici comunali, e quindi di impegnare le spese ripartite per singoli capitoli di spesa fino alla scadenza del contratto stipulato con HERA 31/05/2013;

VISTI :

- Il T.U. sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
- La L. 109/94 e succ. modifiche;
- Lo Statuto Comunale e Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune;
- Il Decreto Regionale n° 6 del 15/02/2001
- Il D.L. 95/2012 – DL Spending Review
- Il D.L. 83/2012 art. 18 amministrazione aperta convertito in Legge

DETERMINA

- di impegnare la spesa di €. 3.000,00 al cap. 1040 del bilancio 2013 per la fornitura di gas metano per l'anno 2013 a favore di della Ditta Hera Comm.
- di impegnare la spesa di €. 3.000,00 al cap. 1364 del bilancio 2013 per la fornitura di gas metano per l'anno 2013 a favore di della Ditta Hera Comm.
- di impegnare la spesa di €. 4.000,00 al cap. 1349 del bilancio 2013 per la fornitura di gas metano per l'anno 2013 a favore di della Ditta Hera Comm.
- di impegnare la spesa di €. 11.000,00 al cap. 1387 del bilancio 2013 per la fornitura di gas metano per l'anno 2013 a favore di della Ditta Hera Comm.
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto dall' art.18 del D.L. 83/2012 prima di procedere alla liquidazione delle relative somme;
- CIG n° Z3C09D738E;

**Il Responsabile del Servizio
(Sonori Geom. Maurizio)**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL' ART. 151, COMMA 4,
D.LGS. 18.08.2000 N° 267.

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO E BILANCIO DI PREVISIONE SI
ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA SULLA DETRMINA N° 41 DEL 10/05/2013
SETTORE QUARTO

Li 10/05/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PALMIERI LORETTA

